



CITTA' DI CONSELVE

Provincia di Padova – Piazza XX Settembre, 32 cap 35026

INFORMATIVA I.M.U. ANNO 2015 – VERSAMENTO SALDO

IL VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO ANNO E' ESEGUITO, A CONGUAGLIO, SULLA BASE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 20/03/2014.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'imposta municipale propria **non si applica**:

- alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione e pertinenze dei soci assegnatari (art. 13, c. 2, lett. a) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011);
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (art. 13, c. 2, lett. b) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011);
- alla casa coniugale assegnata al coniuge (art. 13, c. 2, lett. c) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011);
- all'unico immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale del comparto sicurezza (art. 13, c. 2, lett. d) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011
- alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale e relative pertinenze, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione C.C. n. 72 del 31/10/2012.
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, c. 8, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011).

L'imposta deve essere versata INTERAMENTE AL COMUNE per quanto concerne tutti i fabbricati di categoria A / B / C, terreni agricoli, aree fabbricabili.

Mentre per i fabbricati di categoria D si applica l'aliquota del 9,6 per mille, da versare rispettivamente ALLO STATO con l'aliquota del 7,6 per mille, e AL COMUNE con l'aliquota del 2,00 per mille.

Soggetti passivi:

- Il **proprietario** di immobili, fabbricati, terreni e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- Il **titolare del diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- Il **concessionario** nel caso di concessione di aree demaniali;
- Il **locatario**, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

Immobili: *Fabbricati, terreni agricoli, e aree fabbricabili* siti nel territorio del Comune.

IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO E' IL 16 DICEMBRE 2015

Il versamento dell'IMU deve essere effettuato tramite **modello F24** utilizzando i codici tributo più sotto riportati o con **bollettino di conto corrente postale** n. 1008857615 intestato a: PAGAMENTO IMU, disponibile presso gli uffici postali.

ALIQUOTE

Aliquota	Quota Comune	Quota Stato	Immobili
0,40%	0,40%	Non dovuta	<u>Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7)</u> Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero di una unità immobiliare per ciascuna categoria fino ad un massimo di tre.
0,96%	0,96%	Non dovuta	<u>Unità immobiliari residenziali non adibite ad abitazione principale, nonché tutti gli immobili accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, che non siano pertinenza dell'abitazione principale e che non siano fabbricati rurali ad uso strumentale.</u>
0,96%	0,20%	0,76%	<u>Fabbricati D</u> Si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), L. 228/2012;
0,76%	0,76%	Non dovuta	<u>Aliquota ordinaria</u> Si applica per tutti gli altri fabbricati non compresi in quelli precedenti, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli (diversi da quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola)

RIDUZIONI

Fabbricati di interesse storico e artistico:

la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.

Fabbricati inagibili o inabitabili:

la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, **così come individuate nel Regolamento Comunale IMU.**

Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato secondo quanto disposto nel citato Regolamento Comunale.

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

BASE IMPONIBILE

Fabbricati:

La rendita catastale dell'immobile, che deve essere sempre rivalutata del **5%**, è moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- **160** per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- **140** per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati della categoria catastale A/10e D/5;
- **65** per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5);
- **55** per i fabbricati della categoria catastale C/1;

Aree fabbricabili:

Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione

Terreni agricoli:

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a **135**.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola* il moltiplicatore è pari a **75**.

Codici tributo F24 per il pagamento dell'IMU

Tipologia immobili	Comune	Stato
Abitazione principale	3912	
Fabbricati D	3930	3925
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati	3918	
Terreni agricoli	3914	

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CONSELVE: C964

PER INFORMAZIONI: sito: www.comune.conselve.it oppure presso l'**ufficio tributi** nei giorni di
Mercoledì – Venerdì 9.00 – 13,00 / Lunedì 15.00–18.00
ai seguenti recapiti telefonici tel. 049/9596511 / 9596556 / 9596557 - fax 049/9500129
pec: affari.general@pec.comune.conselve.pd.it
mail : tributi@unioneconselvano.it

Il Comune di Conselve ha messo a disposizione, gratuitamente sul proprio sito internet (www.comune.conselve.it) un calcolatore "**IUC IMU-TASI calcolo on line**" dal quale è inoltre possibile scaricare la normativa completa, ulteriori informazioni e la modulistica ed il link dell'Agenzia delle Entrate da usare per le avere le **visure catastali**.